

La legge spazzacorrotti non è retroattiva

La Consulta si è espressa ieri con un comunicato, che anticipa il deposito della decisione, sull'art. 1 comma 6 lett. b) della L. 3/2019

/ Stefano COMELLINI

Con un [comunicato](#) diffuso ieri, la Corte Costituzionale ha annunciato l'**illegittimità** dell'applicazione retroattiva della L. [3/2019](#) (c.d. "spazzacorrotti") che ha esteso ai reati contro la P.A. commessi prima della sua entrata in vigore (31 gennaio 2019) le preclusioni previste dall'[art. 4-bis](#) della L. 354/75 (Norme sull'ordinamento penitenziario) sulla concessione dei benefici e delle misure alternative alla detenzione.

La decisione era molto attesa a fronte di un diffusa giurisprudenza orientata a ritenere, anche per la mancanza di una disciplina transitoria, la **retroattività** delle modifiche peggiorative del regime dell'esecuzione penale delle condanne definitive, attribuendosi a tali disposizioni la natura di norme "processuali", non attenendo le stesse ai profili di accertamento del reato e di irrogazione della pena.

La Consulta era stata investita del tema dal Tribunale di sorveglianza di Venezia che, con un'articolata ordinanza, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 1](#), comma 6 lett. b) della L. 3/2019 nella parte in cui, modificando l'[art. 4-bis](#) comma 1 della L. 354/1975, trova(va) applicazione anche per i delitti contro la **pubblica amministrazione** commessi prima della sua entrata in vigore, per contrasto con gli [artt. 3, 25](#) comma 2, [27](#) comma 3, [117](#) Cost. e [art. 7](#) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

È bene qui precisare che la nuova formulazione del primo comma dell'[art. 4-bis](#) della L. 354/75 **include**: il peculato, escluso quello d'uso ([art. 314](#) comma 1 c.p.), la concussione ([art. 317](#) c.p.), la corruzione impropria ([art. 318](#) c.p.), la corruzione propria, semplice e aggravata ([art. 319](#) e [319-bis](#) c.p.), la corruzione in atti giudiziari ([art. 319-ter](#) c.p.), l'indebita induzione a dare o promettere utilità ([art. 319-quater](#), comma 1, c.p.), la corruzione di incaricato di pubblico servizio ([art. 320](#) c.p.), la corruzione attiva ([art. 321](#) c.p.), l'istigazione alla corruzione ([art. 322](#) c.p.), il peculato, la concussione, l'induzione indebita dare o promettere utilità, la corruzione e l'istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri ([art. 322-bis](#) c.p.).

Con l'eccezione della liberazione anticipata, tali fattispecie sono, pertanto, assolutamente **ostative** alla concessione dei benefici penitenziari (tra cui l'affidamento in prova al servizio sociale), salva la collaborazione positiva con la giustizia da parte dell'interessato [ex artt. 58-ter](#) della L. 354/75. e [art. 323-bis](#) c.p. e salva, altresì, la ricorrenza delle ipotesi di collaborazione "inesigibile" ([art. 4-bis](#) comma 1-bis della L. 354/75).

In attesa del deposito delle motivazioni della rilevante decisione, si può ragionevolmente ritenere che la Con-

sulta abbia accolto la prospettazione avanzata dall'ordinanza di rimessione laddove, in primo luogo, richiamava l'art. 7 par. 1 della CEDU nella parte in cui prevede che "non può essere inflitta una **pena più grave** di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso". Il disposto è in piena sintonia con gli [artt. 25](#) Cost. e 2 c.p.: nessuna conseguenza penale afflittiva introdotta con legge successiva può incidere sulla posizione soggettiva scaturita dalla commissione di un fatto-reato commesso anteriormente.

In questo contesto, le **misure alternative** alla detenzione, istituiti pur formalmente non classificati come "penali" e inseriti nella normativa penitenziaria, non possono essere considerate mere "modalità di esecuzione della pena" (e dunque sottratte al principio di irretroattività) qualora incidano su quest'ultima in termini di sostanziale modificazione quantitativa o qualitativa della pena stessa. Pertanto, una eventuale, sopravvenuta modifica in senso restrittivo della disciplina dei presupposti e delle condizioni di accesso alle misure alternative alla detenzione intacca il profilo di garanzia di cui all'art. 7 della CEDU, modificando la natura stessa della sanzione penale applicata.

L'ordinanza di rimessione evidenziava così come misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena, quali quelle che comportano un, sia pur temporaneo, distacco, totale o parziale, dal carcere (c.d. **misure extramurali**) e che per ciò stesso modificano il grado di privazione della libertà personale imposto al detenuto, non possano essere adottate fuori dai principi della riserva di legge e della riserva di giurisdizione specificamente indicati dall'[art. 13](#) comma 2 Cost. A questo si aggiungeva che una applicazione retroattiva delle preclusioni per le misure alternative alla detenzione relative ai delitti sopra indicati, anteriormente commessi, incide in modo irragionevole sul percorso rieducativo, senza che tale *vulnus* sia ricollegabile a comportamento colpevole del condannato e senza che sia consentita al giudice una valutazione atta a verificare, nel caso concreto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure a più alta valenza risocializzante.

A conferma della violazione costituzionale veniva poi ulteriormente addotta l'assenza di una disposizione di natura **transitoria** che facesse decorrere – in aderenza ai principi iscritti negli artt. 25, comma 2, 117 Cost. e 7 CEDU – l'efficacia delle più restrittive disposizioni introdotte, in un contesto normativo che assume natura "sostanziale", dalla data di vigenza della L. [3/2019](#), non applicandosi così le modifiche sfavorevoli alle pene relative a fatti commessi anteriormente.